

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI (DILBEC)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il seguente Regolamento disciplina, per quanto di competenza, il funzionamento del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali (DILBEC) dell'Università della Campania L. Vanvitelli ed è emanato in applicazione delle fonti normative superiori, dello Statuto di Ateneo, del Regolamento generale di Ateneo e dei seguenti regolamenti di Ateneo: Regolamento didattico, Regolamento quadro dei Dipartimenti, Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali, Regolamento elettorale, Regolamento di finanza e di contabilità. In base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disposizioni in contrasto anche implicito con fonti normative superiori sono nulle.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento

1. Nel totale rispetto della assoluta e insindacabile libertà e autonomia, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, dell'attività di ricerca e di insegnamento di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore, il Dipartimento promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca nei diversi settori scientifico-disciplinari presenti al suo interno, le attività didattiche e le attività pertinenti alla terza missione.
2. Al Dipartimento afferiscono i settori scientifico-disciplinari dei professori di ruolo e dei ricercatori che lo compongono.
3. Il Dipartimento svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a. acquisisce dall'Ateneo le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie per lo svolgimento della propria attività e provvede all'acquisizione delle risorse esterne;
 - b. provvede agli adempimenti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei limiti da esso definiti;
 - c. predispone le relazioni previste dalla legge sull'attività didattica e sull'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori, anche ai fini della valutazione da parte dell'Ateneo;
 - d. cura le schede individuali sull'attività scientifica dei professori e dei ricercatori ai fini della progressione economica e della partecipazione alle commissioni relative alle procedure concorsuali;



- e. organizza la valutazione interna delle attività di didattica e ricerca;
- f. svolge attività di ricerca e consulenza in base a specifici contratti e/o convenzioni;
- g. avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie, in funzione dell'attività didattica e di ricerca svolta e programmata;
- h. propone l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca a sé afferenti, nonché la partecipazione a scuole di dottorato, e ne è sede amministrativa;
- i. collabora all'organizzazione dei Corsi di Dottorato, delle Scuole di Specializzazione, dei Master, delle Summer School, interloquendo con i rispettivi Organi direttivi;
- j. promuove e organizza Convegni, Seminari, Conferenze, Workshop;
- k. disciplina le pubblicazioni di Dipartimento;
- l. promuove l'impiego di nuove tecnologie applicate alla ricerca e rivolte alla comunicazione anche con il ricorso all'editoria elettronica;
- m. esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

CAPO PRIMO

COMPOSIZIONE E ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Art. 3

Composizione e organi del Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato, il personale tecnico-amministrativo, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.
2. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e la Commissione paritetica. Le rispettive modalità di elezione sono specificate dal Regolamento elettorale.

Art. 4

Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove l'attività, ed è responsabile del suo funzionamento. Il Direttore presiede e convoca il Consiglio e la Giunta, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione dell'Ateneo ed esercita ogni altra prerogativa prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.
2. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vice direttore che lo sostituisce nelle funzioni in caso di impedimento o assenza. Il direttore e il vice direttore sono nominati con decreto del Rettore.

3. Il Direttore può delegare alla firma a tempo determinato, per uno o più singoli atti espressamente indicati, oppure per tipo di atto, il vice-direttore o un altro professore di ruolo componente della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.
4. Il Direttore può delegare specifiche materie a singoli professori di ruolo.
5. Il Direttore presenta al Consiglio il bilancio preventivo e consuntivo, con una relazione illustrativa degli obiettivi perseguiti e dei risultati conseguiti.

Art. 5

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi, dai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca e dai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo del Dipartimento.
2. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione del Dipartimento, opera in coerenza con la programmazione strategica di Ateneo, nei limiti delle risorse assegnate disponibili.
3. Al Consiglio di dipartimento sono attribuiti, fra l'altro, i seguenti compiti:
 - a. elegge il Direttore del Dipartimento secondo le modalità dettate dal Regolamento elettorale;
 - b. approva, entro i termini e con le modalità previsti dal Regolamento per la contabilità e la finanza di Ateneo, il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio in corso d'anno e il conto consuntivo;
 - c. delibera sulla variazione dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari, in coerenza con il proprio programma scientifico-culturale;
 - d. delibera sulle richieste di afferenza, nonché su quelle di trasferimento ad altro Dipartimento;
 - e. definisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di tutti gli altri fondi pervenuti a qualsiasi titolo al Dipartimento medesimo;
 - f. delibera sull'utilizzo delle risorse ad esso assegnate dall'Ateneo o da altri enti;
 - g. definisce i criteri generali per l'impiego coordinato dei locali, dei mezzi e degli strumenti in dotazione per lo svolgimento delle attività del Dipartimento;
 - h. delibera i piani di sviluppo della didattica e della ricerca, nell'ambito dei quali avanza la proposta di chiamata dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, per i settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - i. delibera sulla partecipazione del Dipartimento ad attività di ricerca svolta da enti ed istituzioni esterne all'Ateneo italiane ed estere;



- j. approva i progetti di ricerca che prevedano l'utilizzazione di personale, spazi, attrezzature e strutture tecnico amministrative del dipartimento;
 - k. propone l'attivazione, la modifica o la soppressione dei corsi di studio, programmando, coordinando e gestendo le relative attività didattiche, la formazione continua e le altre attività formative, anche rivolte all'esterno;
 - l. delibera sugli affidamenti dei carichi didattici ai docenti afferenti al Dipartimento e sulle supplenze e contratti per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio di propria afferenza o per i quali il Dipartimento si è impegnato a garantire la copertura;
 - m. delibera sulle borse di studio, sugli assegni di ricerca e su ogni altra tipologia di contratto per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca esterne;
 - n. esprime parere su ogni questione sottoposta al suo esame dal Rettore, dal Direttore, ovvero dagli organi di Ateneo;
 - o. esercita ogni altra competenza prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Il Consiglio, su proposta del Direttore, può delegare la Giunta a deliberare su specifiche materie.
5. Il Consiglio, su proposta del Direttore, può costituire commissioni permanenti o temporanee con compiti istruttori e consultivi su materie specifiche. La composizione e la durata delle Commissioni sono stabilite dal Consiglio.
6. Il Consiglio è convocato dal Direttore, anche a mezzo di e-mail, con richiesta di conferma di lettura facente fede del ricevimento, almeno 5 giorni prima della data prevista per ciascuna adunanza, fatte salve ragioni motivate di grave urgenza.
7. Il Consiglio è presieduto dal Direttore e, nel caso di sua assenza, dal vice-direttore.
- Ove il Direttore o il vice-direttore sia un professore di seconda fascia, il Consiglio, riunito nella composizione riservata ai professori di prima fascia, è presieduto dal professore ordinario presente più anziano nel ruolo.
8. Il Consiglio può essere convocato con specifico ordine del giorno anche con richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso esso è comunque presieduto dal Direttore ovvero, in sua assenza, dal vicedirettore o, in assenza di questi, dal decano del Dipartimento.
9. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio, senza diritto di voto e su specifici punti all'ordine del giorno, i professori a contratto titolari di insegnamenti nei corsi di studio afferenti al Dipartimento e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale a cura del Segretario amministrativo che ha funzioni verbalizzanti. In assenza del Segretario le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio con minore anzianità anagrafica.

Art. 6
La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle funzioni e può esercitare funzioni istruttorie e deliberative su delega del Consiglio di Dipartimento. È composta da un numero massimo di 11 membri, rappresentativi di tutte le componenti del Consiglio di dipartimento.
2. Le riunioni della Giunta sono convocate dal Direttore, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Alla Giunta sono delegate specifiche funzioni istruttorie in merito a:
 - a. proposta al Consiglio di ripartizione dei fondi di ricerca per progetti di ricerca individuali o collettivi e per il cofinanziamento di progetti nazionali o internazionali;
 - b. problematiche gestione corrente.

Alla Giunta sono delegate, altresì, funzioni deliberative in merito a:

- c. assegnazione dei fondi per le pubblicazioni (v. qui capo terzo);
- d. assegnazione dei fondi per convegni e seminari (v. qui capo quarto);
- e. conferimento del titolo di cultori della materia (v. qui capo sesto);
- f. istanze di iscrizioni ai corsi singoli;
- g. concessione di patrocinio a Enti o Associazioni.

Art. 7
La Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 16 dello Statuto di Ateneo il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti per l'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e la collocazione lavorativa.
2. La commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette e formula pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. Le modalità della composizione della commissione e del relativo funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 8
Personale tecnico-amministrativo

1. Il Segretario amministrativo del Dipartimento è responsabile, di intesa con il Direttore del Dipartimento, dell'organizzazione del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura e ne sovrintende l'attività.
2. La Segreteria del Dipartimento:

- a. cura l'attività preparatoria necessaria per l'esercizio delle funzioni del Direttore, della Giunta e del Consiglio;
 - b. svolge le attività necessarie per l'attuazione delle deliberazioni e degli atti del Direttore, della Giunta e del Consiglio;
 - c. cura l'amministrazione e la gestione contabile del Dipartimento.
3. Il Segretario amministrativo dirige la Segreteria ed è responsabile, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, della gestione della struttura. Partecipa inoltre al Consiglio con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante. La sua presenza non concorre alla formazione del numero legale.

CAPO SECONDO

ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI RICERCA DI ATENEIO

Art. 9

Ripartizione fondi di ricerca

Il Consiglio, su proposta della Giunta, delibera annualmente la ripartizione dei fondi di ricerca tra progetti di ricerca individuali o collettivi e cofinanziamento di progetti nazionali o internazionali.

Art. 10

Procedura assegnazione fondi di ricerca

1. Il finanziamento dei progetti di ricerca avviene su base annuale.
2. Ciascun professore di ruolo e ciascun ricercatore può presentare annualmente, da solo o con altri, non più di un progetto di ricerca per accedere al finanziamento da parte del Dipartimento.
3. Il Direttore, acquisite annualmente dal Dipartimento le relative risorse, fissa un termine per la presentazione dei progetti di ricerca.
4. La Giunta istruisce le richieste pervenute entro il termine e propone al Consiglio uno schema di distribuzione delle risorse per progetti di ricerca individuali o collettivi.
5. L'assegnazione dei fondi di ricerca di Ateneo avviene con delibera del Consiglio.

Art. 11

Fondi per il cofinanziamento

1. La richiesta di fondi per il cofinanziamento deve essere presentata al Direttore, che la trasmette alla Giunta per la fase istruttoria.
2. La Giunta istruisce le richieste e avanza al Consiglio una proposta di assegnazione delle risorse.
3. Il Consiglio delibera sull'assegnazione dei fondi per il cofinanziamento.

CAPO TERZO

ASSEGNAZIONI DEI FONDI DESTINATI A PUBBLICAZIONI

Art. 12

Criteria per l'assegnazione dei fondi destinati a pubblicazioni

1. Ogni anno, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento provvederà a destinare una quota del proprio bilancio ai contributi per pubblicazioni comunicandone l'entità a tutti i professori di ruolo e ricercatori del Dipartimento.
2. Le assegnazioni saranno deliberate dalla Giunta del Dipartimento, sulla base di apposito Regolamento che disciplina la materia.

CAPO QUARTO

ASSEGNAZIONI DEI FONDI DESTINATI A CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO

Art. 13

Criteria per l'assegnazione dei fondi destinati a convegni, seminari e incontri di studio

1. Ogni anno, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento provvederà a destinare una quota del proprio bilancio ai contributi per l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio comunicandone l'entità a tutti i professori di ruolo e ricercatori del Dipartimento.
2. Le assegnazioni saranno deliberate dalla Giunta del Dipartimento, sulla base di apposito Regolamento che disciplina la materia.

CAPO QUINTO

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 14

Insegnamenti e organizzazione della didattica

1. Il Dipartimento propone corsi di laurea, gestiti dai relativi Consigli e articolati nell'esclusivo interesse dei suoi studenti.
2. Entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento, con riferimento ai Corsi di laurea triennale e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico,

programma, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative, stabilendo in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, nonché il calendario didattico. Il Dipartimento, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, provvede agli affidamenti dei carichi didattici ai docenti afferenti al dipartimento e deliberano sulle supplenze e i contratti per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio di propria afferenza o per i quali il dipartimento si è impegnato a garantire la copertura.

3. Il Consiglio di Dipartimento approva percorsi di laurea a tempo definito o di “slow-laurea”, disciplinati dal D.R. n. 893/2015, la cui regolamentazione è demandata ai Consigli di corso di studio.

4. Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, i corsi di laurea possono prevedere insegnamenti che si svolgono nel trimestre, nel semestre, ovvero che si prolungano nell’arco di due semestri, in coerenza con i crediti attribuiti al singolo insegnamento ovvero alla complessità della materia.

5. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

6. L’attività didattica si svolge su articolazione di tre giorni settimanali, salvo diversa autorizzazione del Direttore del Dipartimento.

7. I professori assicurano in maniera adeguata lo svolgimento dell’attività didattica relativa ai propri corsi di insegnamento. L’oggetto delle lezioni è riportato in apposito registro che costituisce atto interno esclusivamente a ciò deputato.

8. Nei casi di insegnamenti previsti dall’ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che questi non possano attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l’insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto il nulla osta di quest’ultimo, unitamente all’indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

9. Gli appelli annuali sono distribuiti in tre sessioni per un totale di otto sedute: tre sedute nella prima sessione (gennaio, febbraio, marzo), tre sedute nella seconda sessione (giugno, luglio), due sedute nella terza sessione (settembre, ottobre).

Vengono, inoltre, fissate quattro ulteriori sedute d'esame così suddivise: due nei mesi di aprile e maggio, riservate ai soli studenti fuori corso; due nei mesi di novembre e dicembre aperte sia ai fuori corso sia agli studenti iscritti all'ultimo anno dei Corsi di Studio triennali e magistrali che hanno terminato entro il precedente mese di giugno la frequenza dei corsi previsti dal proprio piano di studi.

Il calendario degli appelli è pubblicato semestralmente.

Le date degli esami e delle altre prove di verifica del profitto accessibili agli studenti "fuori corso" devono tenersi ad una distanza temporale non superiore a quaranta giorni le une dalle altre, fatti salvi i periodi di vacanza accademica.

Non possono essere fissati ulteriori sedute straordinarie, fatte salve gravi ragioni umanitarie.

10. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia al Direttore, tramite l'ufficio di segreteria competente del Dipartimento.

La data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

11. Le commissioni di esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono costituite dal titolare dell'insegnamento e da almeno un secondo componente in possesso dei requisiti previsti dalla legge; il secondo componente può essere un cultore della materia precedentemente nominato dal Dipartimento.

12. Lo svolgimento degli esami di profitto deve garantire la pubblicità del procedimento e il rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali.

13. La verbalizzazione dello svolgimento dell'esame avviene in via elettronica e deve essere contestuale allo stesso.

CAPO SESTO

PROVE FINALI E TESI DI LAUREA

La disciplina della materia al presente capo è demandata ad apposito Regolamento di Dipartimento.

CAPO SETTIMO

CULTORI DELLA MATERIA

Art. 15

Definizione e natura delle funzioni

1. I cultori della materia coadiuvano i docenti del Dipartimento nello svolgimento di tutte le loro attività istituzionali. Essi possono svolgere attività di ricerca nell'Università, in base ai propri interessi di studio. Le funzioni di cultore della materia sono svolte su base volontaria, per interessi culturali e scientifici dei

cultori, sono totalmente gratuite e non danno diritto a nessun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

2. Su delega del Consiglio, vista la proposta di un professore titolare di insegnamento impartito in uno dei corsi di studio attivati dal Dipartimento, la Giunta conferisce il titolo di cultore della materia a:

- **soggetti non appartenenti ai ruoli universitari in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale di riferimento;**
- **soggetti iscritti ad un dottorato di ricerca o già in possesso del titolo di dottore di ricerca nell'ambito disciplinare di riferimento;**
- **soggetti non appartenenti ai ruoli universitari in possesso di un curriculum di comprovata ed elevata qualità scientifica e didattica nella disciplina di riferimento.**

Per la nomina a cultore di un soggetto non appartenente già ai ruoli universitari o non provvisto di abilitazione scientifica nazionale, è necessario che lo stesso sia iscritto ad un dottorato di ricerca e abbia almeno tre pubblicazioni.

3. Il Direttore del Dipartimento, a seguito della delibera della Giunta di Dipartimento, procede alla nomina, che avrà la durata di tre anni. Nel caso il proponente sia un professore a contratto o un professore supplente esterno, la nomina avrà la durata di un anno.

CAPO OTTAVO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

1. La commissione regolamenti del Dipartimento provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento all'adeguamento dei regolamenti interni di Dipartimento preesistenti ai fini di assicurarne la congruità con il presente e alla redazione di quelli non ancora esistenti e da questo previsti.

2. Il presente regolamento è suscettibile di modifica sulla base di analitica motivata proposta. La modifica dello stesso richiede una maggioranza di 2/3 dei componenti il Consiglio di Dipartimento.

3 Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla vigente legislazione e dagli atti normativi che disciplinano l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.